



## LA RETTRICE

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 1990;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004, e s.m.i;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2011, n.19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 2012;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, recante «Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, e s.m.i;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, recante n. 226, recante «Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 29 dicembre 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 29 luglio 2022, n. 930, recante «Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari»;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, recante «Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi



scientifico-disciplinari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.107 del 9 maggio 2004;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 4 luglio 2024, n. 931, recante «Definizione criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi (CFU) extracurricolari – Attuazione art. 18 DL Pnrr quater»;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 6 dicembre 2024, n. 1835, recante «Linee guida per l'offerta formativa a distanza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.30 del 6 febbraio 2025;

RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo di cui al decreto del Rettore 30 novembre 2018, n. 1680, ed in particolare l'articolo 13, comma 1, lett. *b*);

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo emanato di cui al decreto del Rettore 11 dicembre 2023, n.1385;

VISTO il parere della Commissione Didattica del 2 dicembre 2025 (prot. n. 360793 del 09 dicembre 2025);

PRESO ATTO del parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 2 dicembre 2025 (prot. n. 356108 del 04 dicembre 2025);

PRESO ATTO del parere della Commissione Affari Generali e Normativi espresso nella seduta del 10 dicembre 2025;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2025 e del Senato Accademico del 20 gennaio 2026;

VISTA la nota prot. n. 25378 del 2 febbraio 2026 con la quale la Rettore ha trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca la proposta di nuovo Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale trasmesso con prot. del MUR n. 12/2026 del 23 febbraio 2026, correlato di osservazioni;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2026, del Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2026 e del Senato Accademico del 17 marzo 2026, con le quali è stato approvato il nuovo testo di Regolamento didattico di Ateneo revisionato in seguito alle osservazioni pervenute dal Consiglio Universitario Nazionale;

VISTA la nota prot. n. 68123 del 17 marzo 2026 con la quale la Rettore ha trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca la proposta di nuovo Regolamento Didattico di Ateneo revisionata in seguito alle osservazioni pervenute dal Consiglio Universitario Nazionale;



VISTO il parere positivo del Consiglio Universitario Nazionale trasmesso con prot. del MUR n. 20/2026 del 16 aprile 2026 e il conseguenziale decreto direttoriale con cui il Ministero ha approvato la modifica della parte generale del Regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Firenze;

**DECRETA**

L'emanazione del Regolamento didattico di Ateneo, nel testo di seguito riportato.

LA RETTRICE

*Prof.ssa Alessandra Petrucci*



## Titolo I (Disposizioni generali)

### Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «Corsi di studio»: i Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico;
- b) «Corsi di studio internazionali»:
  - b1) corsi di studio interateneo con Atenei esteri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo;
  - b2) corsi di studio con *curriculum* dedicato che prevede il rilascio del titolo doppio o multiplo;
  - b3) corsi di studio erogati interamente in lingua straniera;
  - b4) altri corsi di studio con mobilità internazionale strutturata secondo le indicazioni ministeriali;
- c) «Dipartimento di riferimento»: il Dipartimento nel quale è incardinato il corso di studio;
- d) «studenti»: ai fini del presente regolamento sono studenti dell'Università degli Studi di Firenze coloro che risultano regolarmente iscritti ai Corsi di studio, di specializzazione, di dottorato e ai corsi di perfezionamento che rilasciano il titolo di master universitari di primo e secondo livello. Sono equiparati agli studenti coloro che ottengono l'iscrizione a singoli insegnamenti, nel rispetto della normativa vigente.
- e) «ordinamento didattico di un Corso di studio»: l'insieme delle norme che disciplinano il corso;
- f) «regolamento didattico di un Corso di studio»: il documento che specifica gli aspetti organizzativi e di funzionamento del corso;
- g) «obiettivi formativi»: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un Corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- h) «attività formative»: l'insieme delle attività didattiche offerte nel Corso di studio e concorrenti alla definizione del percorso formativo;
- i) «credito formativo universitario» (CFU): la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio;
- j) «*curriculum*»: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del Corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- k) «microcredenziale»: la registrazione dei risultati di apprendimento, valutati in base a *standard* trasparenti e chiaramente definiti, che lo studente ha acquisito a seguito di



- un breve percorso formativo;  
l) «Ateneo»: l'Università degli Studi di Firenze.

## Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei Corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico dell'Università degli Studi di Firenze. Contiene inoltre disposizioni di principio sulle Scuole di specializzazione, i Corsi di dottorato e i master universitari.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì le attività e i servizi di orientamento, i percorsi di aggiornamento professionale, di perfezionamento, di formazione permanente e continua, nonché i percorsi formativi e abilitanti per insegnanti.
3. Costituisce parte integrante del presente Regolamento l'Allegato A, che contiene l'elenco delle strutture didattiche dell'Ateneo, così come definite dall'art. 11.
4. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione sono pubblicati nelle apposite banche dati ministeriali e costituiscono parte integrante del presente Regolamento.
5. Alle modifiche e alle integrazioni dell'allegato A di cui al comma 3 e degli ordinamenti didattici di cui al comma 4 si provvede con decreto del Rettore.

## Titolo II (Titoli di studio e tipologie di corsi)

### Articolo 3 (Titoli di studio)

1. L'Ateneo rilascia i seguenti titoli di studio:
  - a) la laurea (L);
  - b) la laurea magistrale (LM);
  - c) il diploma di specializzazione (DS);
  - d) il dottorato di ricerca (DR);
  - e) il master universitario di primo (M1) e di secondo livello (M2).
2. L'Ateneo rilascia inoltre:
  - a) i diplomi e le abilitazioni relative ai corsi per la formazione degli insegnanti;
  - b) gli attestati di perfezionamento, di alta formazione, di aggiornamento professionale.
3. Nell'ambito di apposito accordo interuniversitario, i titoli indicati al comma 1 possono essere rilasciati in collaborazione con altri Atenei italiani o stranieri, anche congiuntamente,



sulla base di apposite convenzioni.

4. L'Ateneo rilascia il *Diploma Supplement*, quale documento redatto in italiano e in inglese, integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine di un Corso di studio. Il *Diploma Supplement* fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello *status* degli studi effettuati e completati dallo studente.

5. L'Ateneo, nell'ambito della propria offerta formativa, può rilasciare microcredenziali, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

#### Articolo 4 (Corsi di laurea)

1. I Corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.

2. La durata normale del Corso di laurea è di tre anni. Per conseguire la laurea lo studente deve aver conseguito 180 CFU secondo quanto previsto dall'ordinamento e dal regolamento didattico del Corso di studio.

3. I Corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. I titoli di studio conseguiti al termine di tali corsi hanno identico valore legale, indipendentemente dalla loro denominazione.

4. I Corsi di laurea abilitanti all'esercizio di professioni e i Corsi di laurea professionalizzanti hanno altresì l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili.

5. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

#### Articolo 5 (Corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico)

1. I Corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

2. La durata normale del Corso di laurea magistrale è di due anni. Per conseguire la laurea lo studente deve aver conseguito 120 CFU come previsti dall'ordinamento e dal regolamento didattico del Corso di studio.

3. I Corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. I titoli di studio conseguiti al termine di tali corsi hanno identico valore legale, indipendentemente dalla loro denominazione.



4. I Corsi di laurea magistrale a ciclo unico hanno una durata pari a cinque o sei anni. Per conseguire la laurea magistrale nei Corsi di laurea magistrale a ciclo unico, lo studente deve aver conseguito 300 o 360 crediti, a seconda che la durata del Corso sia quinquennale o sessennale, secondo quanto previsto dall'ordinamento e dal regolamento didattico del Corso di studio.

5. I Corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico abilitanti all'esercizio di professioni hanno altresì l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili.

6. A coloro che conseguono la laurea magistrale e la laurea magistrale a ciclo unico compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

### Articolo 6 (Scuole di specializzazione)

1. La Scuola di specializzazione può essere istituita esclusivamente in applicazione di una specifica normativa nazionale o dell'Unione Europea e ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.

2. A coloro che conseguono il diploma di specializzazione compete la qualifica accademica di specializzato.

3. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di CFU pari a quello riportato nei decreti ministeriali di riferimento, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

4. Le Scuole di specializzazione sono disciplinate da specifici regolamenti di Ateneo.

### Articolo 7 (Corsi di dottorato di ricerca)

1. I Corsi di dottorato di ricerca sono istituiti in ambiti nei quali è possibile sviluppare un'ampia, qualificata e continuativa attività didattica e di ricerca, adeguatamente riconosciute a livello internazionale.

2. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca, abbreviato in Dott. Ric., ovvero *Ph.D.*

3. I Corsi di dottorato hanno durata non inferiore a 3 anni, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente.

4. I Corsi di dottorato sono disciplinati da uno specifico regolamento di Ateneo.



## Articolo 8

### (Master universitari di primo e di secondo livello)

1. I master universitari di primo e di secondo livello sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente di durata almeno annuale, finalizzati all'acquisizione e allo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze di livello superiore.
2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFU oltre a quelli previsti per la laurea, per la laurea magistrale o per la laurea magistrale a ciclo unico.
3. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative, predisposte anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati sulla base di specifiche convenzioni, sono disciplinate da un regolamento di Ateneo.

## Articolo 9

### (Corsi di perfezionamento e di formazione permanente e continua)

1. L'Ateneo, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, promuove iniziative formative finalizzate allo sviluppo e al potenziamento di competenze e capacità di livello superiore destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:
  - a) corsi di perfezionamento e di alta formazione;
  - b) corsi di aggiornamento, di formazione professionale e di formazione continua e permanente.
2. L'Ateneo può inoltre attivare corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici, corsi di educazione e attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente.
3. Le modalità per l'attivazione e lo svolgimento dei corsi di cui al presente articolo sono disciplinate da un regolamento di Ateneo.

## Articolo 10

### (Percorsi formativi e abilitanti per insegnanti)

1. L'Ateneo può istituire, anche in collaborazione con altre Università o Istituti di formazione superiore, percorsi formativi e abilitanti per insegnanti.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e per la realizzazione di altre iniziative a carattere formativo specifiche per gli insegnanti, l'Ateneo collabora con le istituzioni responsabili della formazione negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado.
3. Le procedure per l'attivazione dei corsi di cui al presente articolo e le modalità di svolgimento delle relative attività formative sono disciplinate in conformità alla normativa vigente.



## Titolo III (Strutture didattiche)

### Articolo 11 (Tipologia)

1. Sono strutture didattiche:
  - a) i Dipartimenti
  - b) le Scuole;
  - c) i Corsi di studio.
2. Ai sensi delle leggi vigenti e in base ad appositi accordi o convenzioni possono essere costituite strutture didattiche interateneo, per ogni livello di Corso di studio.

### Articolo 12 (Dipartimenti)

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa fondamentale per l'esercizio delle attività didattiche e formative.
2. Lo Statuto e i regolamenti dell'Ateneo disciplinano la composizione e il funzionamento dei Dipartimenti.

### Articolo 13 (Scuole)

1. La Scuola è la struttura di raccordo e coordinamento delle attività didattiche svolte nei Corsi di studio e nelle Scuole di specializzazione, e di gestione dei relativi servizi.
2. Lo Statuto e i regolamenti dell'Ateneo disciplinano la composizione e il funzionamento delle Scuole.

### Articolo 14 (Commissione paritetica docenti-studenti)

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è un osservatorio permanente sulle attività didattiche.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti è istituita presso ogni Scuola.
3. La Commissione è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a



formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei Corsi di studio; a redigere la relazione annuale con le proposte al Nucleo di Valutazione Interna.

## Articolo 15 (Corsi di studio)

1. I Corsi di studio sono percorsi formativi al termine dei quali, previo superamento della prova finale, vengono rilasciati i titoli di studio. I Corsi di studio sono raggruppati in classi di appartenenza ai sensi della normativa statale vigente.
2. Ciascun Corso di studio è incardinato nel Dipartimento di riferimento. All'offerta formativa del Corso di studio possono contribuire con attività di docenza anche altri Dipartimenti.
3. I Corsi di studio sono retti da un rispettivo Consiglio.
4. Ai Consigli di Corso di studio spettano:
  - a) l'organizzazione e la programmazione dell'attività didattica relativa al Corso, incluso il tutorato;
  - b) la presentazione ai Consigli di Dipartimento del piano di sviluppo del Corso di studio;
  - c) la presentazione ai Consigli di Dipartimento interessati di proposte per l'elaborazione del piano annuale delle attività didattiche e la segnalazione alla Scuola di competenza di eventuali problemi di copertura degli insegnamenti attivati;
  - d) il coordinamento delle attività di insegnamento e di studio per il conseguimento dei titoli anche mediante il razionale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dai Dipartimenti e dalle Scuole;
  - e) l'esame e l'approvazione dei piani di studio e delle pratiche relative agli studenti, qualora non sia costituito un apposito comitato cui questa competenza sia delegata;
  - f) la formulazione di proposte e di pareri ai Dipartimenti in ordine al Regolamento didattico di Ateneo ed ai regolamenti didattici dei Corsi di studio;
  - g) ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, salvo il caso di delega al comitato di cui alla lettera e).
5. Il Consiglio di Corso di studio si compone:
  - a) del Presidente che lo convoca e lo presiede;
  - b) dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato dell'Ateneo, a cui siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo;
  - c) dei collaboratori ed esperti linguistici e lettori di scambio a cui siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo;
  - d) di una rappresentanza degli studenti la cui consistenza, modalità di elezione e durata in carica sono demandate a un regolamento di Ateneo;
  - e) del personale del Sistema Sanitario Nazionale appartenente ad aziende sanitarie integrate o in convenzione con l'Ateneo cui siano attribuiti compiti didattici nei Corsi di studio delle Professioni Sanitarie;
  - f) dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato di altro Ateneo, a cui siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo.



- g) dei titolari di contratti di insegnamento, a cui siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo.
6. I componenti di cui al comma 5, lett. e) ed f), nonché i responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati concorrono alla determinazione dei *quorum* strutturali e funzionali, ove presenti.
7. I componenti di cui al comma 5, lett. g) non concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle sedute. Partecipano alle sedute senza diritto di voto.
8. Il Presidente è il coordinatore del Corso. In particolare, presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste nel regolamento di cui al comma 12 e sovrintende alle attività del Corso. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il Presidente può farsi coadiuvare da un Vice Presidente da lui scelto.
9. Il Presidente del Corso è eletto, tra i professori di ruolo membri del Consiglio, da un corpo elettorale composto da:
- a) i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato di cui alla lettera b) del comma 5;
  - b) i collaboratori ed esperti linguistici e lettori di scambio di cui alla lettera c) del comma 5;
  - c) i rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio;
  - d) il personale di cui alla lettera e) del comma 5 per i Corsi di studio delle Professioni Sanitarie.
10. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
11. I Corsi di studio riconducibili a una comune area scientifico-culturale e a una medesima Scuola, possono essere retti da un unico Consiglio ai sensi dell'art. 33 dello Statuto.
12. Il funzionamento dei Corsi di studio è disciplinato da apposito regolamento di Ateneo.

## Titolo IV

### (Disciplina dell'attività didattica dei Corsi di studio)

#### Articolo 16

##### (Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio)

1. L'istituzione dei Corsi di studio è deliberata dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione su proposta di un Dipartimento, acquisiti i pareri della Scuola e degli altri Dipartimenti eventualmente coinvolti.
2. L'istituzione e attivazione dei Corsi di studio sono deliberate nel rispetto delle procedure



definite dalla normativa statale vigente e da eventuali linee guida, anche in materia di assicurazione della qualità.

3. L'attivazione e la disattivazione dei Corsi di studio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su proposta del Dipartimento di riferimento, acquisiti i pareri della Scuola e degli altri Dipartimenti eventualmente coinvolti.

4. Nel caso di disattivazione di un Corso di studio l'Ateneo assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere il percorso di studio e di conseguire il relativo titolo e disciplina il passaggio ad altri Corsi di studio attivati con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. La disattivazione è comunicata al Ministero competente ai sensi della normativa vigente.

### Articolo 17

#### (Ordinamenti didattici dei Corsi di studio)

1. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio, deliberati contestualmente alla loro istituzione dal Senato Accademico, sono approvati dal Ministero competente ed emanati con decreto del Rettore.

2. Le modifiche agli ordinamenti didattici dei Corsi di studio sono deliberate dal Senato Accademico, su proposta del Dipartimento di riferimento, sentita la Scuola e gli altri Dipartimenti eventualmente coinvolti, a seguito di consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

3. L'ordinamento didattico di ciascun Corso di studio contiene:

- a) la denominazione del Corso, anche in lingua inglese, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del Corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto, la lingua di erogazione delle attività didattiche del Corso e la modalità di svolgimento delle stesse;
- b) la classe o le classi di appartenenza, il Dipartimento di riferimento e gli altri eventuali Dipartimenti che contribuiscono all'offerta formativa del Corso;
- c) gli obiettivi formativi qualificanti e specifici del Corso di studio e i risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema dei descrittori adottato in sede europea e alle funzioni e competenze da formare in risposta ai bisogni del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni;
- d) il quadro generale delle attività formative;
- e) i CFU assegnati a ciascuna tipologia di attività formativa, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base e caratterizzante, a uno o più gruppi scientifico-disciplinari e settori scientifico-disciplinari nel loro complesso e al relativo ambito disciplinare;
- f) per i Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, le conoscenze richieste per



l'accesso, le modalità di verifica di tali conoscenze e gli obblighi formativi aggiuntivi nel caso in cui la verifica non sia positiva;

- g) per i Corsi di laurea magistrale, i requisiti curriculari per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione personale;
- h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

4. Ciascun ordinamento didattico può prevedere l'articolazione del Corso di studio in più *curricula*, fermo restando che né la denominazione del Corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.

5. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, rispettivamente per i corsi di laurea e di laurea magistrale.

## Articolo 18

### (Regolamenti didattici dei Corsi di studio)

1. I regolamenti didattici dei Corsi di studio sono approvati dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio del Dipartimento di riferimento, sentita la Scuola, tenuto conto del parere dei Dipartimenti che contribuiscono all'offerta formativa del Corso di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b).

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Rettore.

3. I regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano gli aspetti organizzativi in coerenza con i relativi ordinamenti, nel rispetto della libertà d'insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

4. I regolamenti didattici prevedono:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
- b) gli eventuali *curricula* offerti agli studenti e la loro denominazione, e le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
- c) i requisiti per l'ammissione per i Corsi a numero programmato;
- d) le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso e il recupero degli eventuali obblighi formativi, per i Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico;
- e) le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione e del possesso dei requisiti curriculari, per i Corsi di laurea magistrale;
- f) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei gruppi scientifico-disciplinari e settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli e le relative modalità di verifica del profitto;



- g) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre forme di verifica del profitto;
- h) i CFU assegnati ad ogni insegnamento e ai singoli gruppi scientifico-disciplinari e settori scientifico-disciplinari di riferimento, e le eventuali propedeuticità;
- i) i CFU assegnati alle attività a scelta dello studente;
- j) le altre attività formative previste, le modalità di verifica e i relativi CFU;
- k) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;
- l) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;
- m) le modalità di verifica dei risultati dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;
- n) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri Corsi di studio;
- o) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale e le caratteristiche della prova medesima;
- p) gli eventuali obblighi di frequenza;
- q) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti.

5. Ciascun regolamento didattico può disporre che il Corso di studio si articoli in più *curricula*, garantendo una base comune in modo da preservare l'omogeneità e la coerenza culturale del progetto formativo, fermo restando quanto previsto nell'art. 17, comma 4, e assicurando il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di studio.

## Articolo 19 (Crediti formativi universitari)

1. Le attività formative che fanno capo ai Corsi di studio attivati dall'Ateneo danno luogo all'acquisizione di CFU a seguito del superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto da parte degli studenti.
2. A 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, salvo le eccezioni previste dalla normativa statale vigente.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50 per cento, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata dal regolamento didattico di ciascun Corso di studio.
4. Ad ogni CFU corrisponde altresì un valore di 8-9 ore di attività didattica frontale, salvo motivate deroghe deliberate in conformità alla normativa di Ateneo.
5. La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto dei suoi obiettivi formativi specifici, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio.
6. Il Consiglio del Corso di studio può prevedere nel proprio regolamento didattico, ovvero in



apposita delibera, forme di periodica revisione dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

## Art. 20

### (Articolazione e organizzazione delle attività formative)

1. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento, su proposta del Corso di studio e tenendo in considerazione le indicazioni della Scuola, delibera il piano delle attività formative, inclusi gli insegnamenti.
2. Gli insegnamenti possono articolarsi in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline diverse, anche affidate a docenti diversi, ferma restando l'unicità dell'esame di profitto. Il numero dei moduli di ciascun insegnamento non può comunque essere superiore a tre; deroghe a questo limite sono possibili per i Corsi di studio di area medico-sanitaria, nel rispetto della normativa vigente.
3. I Corsi di studio possono mutuare insegnamenti da altri Corsi anche appartenenti a classi di laurea diverse, fermo restando il requisito della presenza di equivalenti obiettivi formativi. Qualora l'insegnamento appartenga ad un Corso coordinato da una diversa Scuola, è necessario acquisirne il parere per le esigenze di organizzazione della didattica.
4. I Corsi di studio possono proporre la suddivisione degli studenti in più gruppi o canali per lo stesso insegnamento, oltre che nel rispetto della normativa vigente, in ragione del numero dei frequentanti, delle particolari caratteristiche e tipologie dell'insegnamento e della disponibilità delle strutture necessarie. I Corsi di studio individuano le modalità di suddivisione degli studenti e verificano annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato alla suddivisione.
5. Nei casi di cui al comma 4, è compito della Commissione di cui all'articolo 14 verificare che i programmi didattici e le prove d'esame siano equiparabili ai fini didattici e non diano luogo a disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.
6. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre. Il piano di cui al comma 1 può prevedere il loro prolungamento nell'arco di due semestri nello stesso anno accademico.

## Articolo 21

### (Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici)

1. Le proposte relative al piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei relativi insegnamenti sono approvate dal Consiglio di Corso di studio che le trasmette ai Dipartimenti interessati e alla Scuola per le rispettive competenze.
2. Nell'ambito della programmazione didattica annuale, il Corso di studio coordina i programmi dei singoli insegnamenti, accertando che ciascuno di essi corrisponda alle finalità istituzionali del Corso di studio. Il Corso di studio verifica altresì che i programmi e le modalità



di esame siano chiaramente illustrati nelle schede degli insegnamenti.

3. Il Corso di studio e i Dipartimenti interessati adottano ogni misura atta ad assicurare la qualità, la continuità e la regolarità delle attività didattiche.

4. Le attività didattiche si svolgono nelle forme stabilite dai Corsi di studio, nel rispetto della libertà di insegnamento e del diritto alla loro fruizione da parte degli studenti.

5. La programmazione delle attività formative, ivi compresi gli orari dei singoli insegnamenti e le relative schede, è tempestivamente resa pubblica.

6. Ogni docente è tenuto a compilare i registri in cui devono essere annotati gli argomenti delle lezioni o esercitazioni e i dati relativi alle altre attività didattiche svolte. I registri sono validati secondo procedure definite dalla regolamentazione di Ateneo in materia. Tale previsione trova applicazione anche per le attività didattiche svolte nell'ambito delle Scuole di specializzazione e dei Corsi di dottorato di ricerca.

7. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'assolvimento e la relativa documentazione dei compiti istituzionali, i professori e i ricercatori di ruolo, nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare in materia di valutazione annuale, svolgono prioritariamente la propria attività didattica nei Corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico. In considerazione di accertate esigenze didattiche, i professori e i ricercatori di ruolo assicurano una parte del proprio impegno didattico per attività nei Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico.

8. Le procedure per l'affidamento e per la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti sono definite dalla normativa vigente di Ateneo. Quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, e dal comma 6, costituisce dovere didattico dei docenti.

## Articolo 22

### (Commissioni di esame o di valutazione finale di profitto)

1. La Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento di riferimento, su proposta del Presidente del Corso di studio, cui la nomina può essere delegata, è costituita dal docente o, nel caso di corsi articolati in più moduli, dai docenti responsabili dell'attività formativa e da almeno un altro professore, ricercatore o cultore della materia. Il titolare dell'attività didattica è comunque responsabile in prima persona della valutazione e non può delegare tale valutazione senza la preventiva autorizzazione del Direttore del Dipartimento di riferimento.

2. I cultori della materia che partecipano alla Commissione di valutazione sono nominati dai Consigli dei Dipartimenti referenti dei settori scientifico-disciplinari interessati, su proposta del Consiglio di Corso di studio.



## Articolo 23 (Esami di profitto e altre verifiche)

1. I regolamenti didattici dei Corsi di studio individuano il numero degli esami e delle altre verifiche di profitto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine possono essere previste prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.
2. I regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano altresì le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini del conseguimento dei relativi crediti.
3. Il voto, qualora previsto, è sempre espresso in trentesimi. La prova si intende superata con una votazione di almeno diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.
4. Qualora il superamento della verifica del profitto non comporti l'attribuzione di un voto, l'acquisizione dei CFU previsti può essere attestata attraverso un giudizio di idoneità.
5. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale, che viene compilato e firmato tempestivamente, tramite procedura informatica, dal docente responsabile.
6. Gli esami e le verifiche di profitto si svolgono in presenza e le prove in forma orale sono pubbliche.
7. Lo svolgimento delle prove in deroga a quanto previsto al comma 6 è consentito nei casi previsti dalla normativa vigente. Le disposizioni attuative del presente comma sono demandate a un regolamento di Ateneo.

## Articolo 24 (Commissioni per la prova finale)

1. Le Commissioni per la prova finale sono composte da almeno tre membri per i Corsi di laurea e da almeno cinque membri per i Corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, scelti tra professori di ruolo e ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze. Sono fatti salvi i casi altrimenti disciplinati dalla normativa vigente o da specifici accordi o convenzioni.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, le Commissioni possono includere anche membri esterni all'Ateneo, purché il Presidente e la maggioranza dei componenti siano professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze.
3. Le Commissioni di cui al comma 1 sono nominate dal Direttore del Dipartimento di riferimento, su proposta del Presidente del Corso di studio. Il Direttore del Dipartimento può delegare la nomina al Presidente di Corso di studio o al Presidente della Scuola.



## Articolo 25

### (Prova finale e conseguimento del titolo)

1. A seguito del superamento della prova finale, è rilasciato allo studente dall'Università degli Studi di Firenze il corrispondente titolo di studio in conformità all'ordinamento didattico.
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi e deve aver acquisito il numero di crediti previsto dal relativo regolamento didattico del Corso.
3. Le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate, nel rispetto dei singoli ordinamenti, dai regolamenti didattici dei Corsi di studio. Qualora prevista, la discussione della prova finale è pubblica.
4. Per il conseguimento della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, discussa nel corso di una seduta della Commissione di cui all'art. 24.
5. Il Consiglio di Corso di studio può autorizzare lo studente a redigere l'eventuale elaborato scritto per la prova finale o la tesi di laurea magistrale e anche ad effettuare la relativa esposizione in una lingua straniera.
6. La valutazione della Commissione è espressa in centodecimi. In caso di valutazione positiva, la prova si intende superata con una votazione minima di sessantasei centodecimi. La Commissione, in caso di votazione massima, può attribuire la lode su decisione unanime.
7. Lo svolgimento della prova finale per via telematica è consentito nei casi previsti dalla normativa vigente. Le disposizioni attuative del presente comma sono demandate a un regolamento di Ateneo.

## Articolo 26

### (Valutazione dell'attività didattica)

1. L'Ateneo attiva le procedure per misurare i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi, sulla base del sistema di valutazione periodica ai sensi della normativa vigente, in coerenza con le misurazioni dei risultati ottenuti nell'apprendimento effettuate dalle commissioni paritetiche docenti-studenti.
2. Il Nucleo di Valutazione verifica periodicamente la qualità, l'efficacia e l'efficienza dell'offerta e dell'attività didattica, nonché gli interventi per il diritto allo studio e la qualità dei servizi resi agli studenti.
3. La raccolta dell'opinione degli studenti in merito alle attività formative, volta al miglioramento della qualità dei corsi di studio e dei servizi agli studenti, viene effettuata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.



## Articolo 27 (Assicurazione della qualità)

1. L'Ateneo si dota di un sistema di assicurazione della qualità della didattica, in coerenza con quanto definito dalla normativa vigente per il monitoraggio sulla valutazione dei risultati conseguiti.
2. Ogni corso di studio svolge le attività di autovalutazione, volte a rilevare i propri punti di forza e di debolezza e a individuare azioni da intraprendere per introdurre correttivi e miglioramenti alla luce di carenze e criticità eventualmente riscontrate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal sistema di assicurazione della qualità di Ateneo.
3. Il Presidio della Qualità di Ateneo, istituito e organizzato secondo la normativa vigente, favorisce la realizzazione delle politiche per la qualità di Ateneo nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione.

## Articolo 28 (Formazione dei docenti)

1. L'Ateneo promuove la realizzazione di iniziative per la crescita e l'aggiornamento scientifico, metodologico e didattico del corpo docente, in relazione alle esigenze dei propri Corsi di studio e di innovazione didattica, nel rispetto delle diversità disciplinari e in un'ottica di inclusività, anche in attuazione di quanto previsto dalla Carta europea dei ricercatori.

## Titolo V (Offerta formativa annuale e attività di orientamento)

### Articolo 29 (Offerta Formativa Annuale)

1. L'Ateneo definisce annualmente la propria offerta formativa, tenuto conto dell'evoluzione dei saperi in ambito nazionale e internazionale e con riferimento alle esigenze della società e alla richiesta di qualificazione professionale.
2. A tale fine, l'Ateneo attiva i Corsi di studio, nel rispetto dei requisiti didattici, di qualificazione dei docenti e della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico-finanziaria, tenuto conto degli obiettivi e dei criteri previsti dalla normativa.

### Articolo 30 (Didattica innovativa)

1. L'Ateneo promuove l'innovazione dei metodi e dei processi di insegnamento e apprendimento, anche in relazione alle esigenze della propria offerta formativa.



2. L'Ateneo promuove la realizzazione di spazi di apprendimento dotati di tecnologie didattiche adeguate che favoriscano forme di insegnamento e apprendimento partecipativo e interattivo.

3. Nell'organizzare la propria offerta formativa, l'Ateneo favorisce lo sviluppo di attività didattiche innovative, anche a distanza.

### Articolo 31 (Didattica a distanza)

1. L'Ateneo può attivare forme di didattica a distanza, in relazione alle esigenze della propria offerta formativa, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. L'Ateneo può attivare Corsi di studio erogati parzialmente o integralmente a distanza, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, in particolare dotandosi di una Carta dei servizi della didattica a distanza e dell'infrastruttura tecnologica.

3. Per i Corsi di studio di cui al comma 2 del presente articolo, sono adottate tutte le specifiche misure di sicurezza previste dalla vigente normativa al fine di garantire la tutela dei dati personali.

### Articolo 32 (Manifesto degli Studi di Ateneo e pubblicazione dell'offerta formativa)

1. L'Ateneo pubblica ogni anno sul proprio sito *web*, in tempo utile per avviare le immatricolazioni e nel rispetto della normativa vigente, il Manifesto degli studi per il successivo anno accademico, definito sulla base dell'offerta formativa. Il Manifesto degli studi specifica, in particolare:

- a) i Corsi di studio attivati;
- b) le scadenze per le iscrizioni, le immatricolazioni, i passaggi e i trasferimenti tra Corsi di studio;
- c) le tasse e i contributi.

2. L'Ateneo, oltre a garantire la massima diffusione del Manifesto degli Studi, promuove forme diversificate di comunicazione dell'offerta formativa e dei servizi agli studenti.

### Articolo 33 (Calendario didattico e degli esami)

1. Il calendario didattico dei Corsi di studio è il documento di programmazione dei periodi delle lezioni, degli esami di profitto e degli esami finali.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta dei Corsi di studio, ciascuna Scuola stabilisce le date di inizio e fine delle attività didattiche per l'anno accademico successivo, per ciascun Corso di studio da essa coordinato.



3. La Scuola coordina la definizione del calendario degli appelli di esame proposto dai Consigli di Corso di studio e lo rende noto agli studenti all'inizio dell'attività didattica, prevedendo non meno di due appelli distanziati di almeno quattordici giorni al termine di ognuno dei periodi didattici nei quali è articolato l'anno accademico, e garantendo almeno due appelli di recupero. Le date degli appelli di insegnamenti svolti nel medesimo semestre e anno o medesima annualità di ciascun Corso di studio devono essere oggetto di specifico coordinamento, al fine di evitare, ove possibile, concomitanze. Le date degli appelli non possono essere modificate, salvo per esigenze motivate e comunicate con congruo anticipo, e non possono in ogni caso essere anticipate.

4. Per lo svolgimento delle prove finali dei Corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, la Scuola prevede almeno tre appelli opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico, salvo quanto diversamente disposto dalla normativa vigente, e di norma non in concomitanza con lo svolgimento di altre attività didattiche.

#### Articolo 34

##### (Attività di orientamento e tutorato)

1. L'Ateneo promuove attività di orientamento, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità, al fine di rendere motivata, consapevole ed efficace la scelta dei percorsi universitari da parte degli studenti.

2. L'Ateneo promuove altresì un servizio di tutorato e sostegno allo studio, volto ad assistere gli studenti durante il percorso formativo, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli.

3. L'Ateneo, al fine di favorire l'integrazione tra la formazione universitaria e il mondo del lavoro e accrescere le opportunità di impiego per studenti e laureati dei propri Corsi di studio, fornisce servizi di supporto allo sviluppo e alla costruzione di carriere professionali.

### Titolo VI

#### (Disciplina per gli studenti)

##### Articolo 35

##### (Ammissione ai corsi di studio)

1. Per l'ammissione a un Corso di laurea o a un Corso di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore o di altro idoneo titolo di studio conseguito all'estero, ai sensi della normativa vigente.

2. Per i singoli Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, gli ordinamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso, le cui modalità di verifica, anche a conclusione di eventuali attività formative propedeutiche, sono specificate nei corrispondenti regolamenti didattici. In caso di verifica non positiva, i competenti Consigli di Corso indicano



gli specifici obblighi formativi aggiuntivi che gli studenti devono soddisfare nel primo anno di corso.

3. Per l'ammissione a un Corso di laurea magistrale è richiesto il possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro idoneo titolo di studio conseguito all'estero, ai sensi della normativa vigente. Il regolamento didattico di ciascun Corso di laurea magistrale definisce le modalità di verifica della personale preparazione e del possesso dei requisiti curriculari previsti dall'ordinamento per l'accesso al Corso.

4. È consentita l'ammissione ad un Corso di laurea magistrale con il solo possesso del diploma di scuola secondaria superiore, nei soli casi previsti dalla normativa vigente.

### Articolo 36 (Iscrizione ai Corsi di studio e frequenza)

1. La scelta del Corso avviene al momento dell'iscrizione. Le procedure di immatricolazione e iscrizione all'Ateneo sono effettuate esclusivamente per via telematica.

2. L'iscrizione si intende regolarizzata con il versamento, ove previsto, delle tasse e dei contributi richiesti, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, ai sensi della normativa vigente.

3. I termini, le procedure e le condizioni per l'immatricolazione e l'iscrizione ai Corsi di studio sono disciplinati in base a regolamenti di Ateneo, e sono resi noti attraverso il sito web dell'Ateneo.

4. È consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due Corsi di studio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. I regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa, indicando eventuali obblighi di frequenza.

6. Con regolamento di Ateneo sono disciplinate le modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.

### Articolo 37 (Piani di studio)

1. Il piano generale degli studi viene definito annualmente da ciascun Corso di studio, in conformità al proprio regolamento didattico, e reca le regole di composizione del piano di studi dello studente.

2. Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività formative obbligatorie, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto delle regole stabilite dalle classi di Corsi di studio, dagli ordinamenti didattici e dai regolamenti didattici dei Corsi di studio.



3. I regolamenti didattici assicurano la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del Corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

### Articolo 38

#### (Riconoscimento dei crediti formativi universitari)

1. Il riconoscimento dei CFU acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di Corso di studio, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del Corso di studio. Il Consiglio di Corso di studio assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente nello stesso settore scientifico-disciplinare o gruppi scientifico-disciplinari.

2. In caso di trasferimento dello studente tra Corsi di laurea o di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico appartenenti alla stessa classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50 per cento di quelli già maturati.

3. Il Consiglio di Corso di studio può riconoscere come CFU, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico del Corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di CFU riconoscibili è fissato nell'ordinamento del Corso di studio, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di CFU nell'ambito di Corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come CFU nell'ambito di Corsi di laurea magistrale.

4. I regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano le modalità di acquisizione dei CFU in altri Atenei italiani, sulla base di apposite convenzioni stipulate con altre Istituzioni interessate.

5. Le attività formative svolte nell'ambito di programmi internazionali di scambio, sulla base di accordi con Corsi di studio di Università o Istituti di un Paese straniero, sono riconosciute in conformità a quanto previsto dall'*European Credit Transfer and Accumulation System* (ECTS).

6. Nell'ambito delle attività di cui al comma 5, il corso di studio può riconoscere, tra le altre:

- a) il superamento di esami e altre verifiche di profitto;
- b) le attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e, nel caso di Corso di laurea magistrale, della tesi, anche con l'assistenza di un docente straniero;
- c) le attività di laboratorio, quelle di tirocinio, nonché la frequenza di reparti di degenza, secondo le disposizioni della struttura competente.

7. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua straniera possono essere riconosciuti sulla base di certificazioni rilasciate da strutture interne all'Ateneo, ovvero da strutture esterne



appositamente accreditate secondo la normativa vigente.

8. Con regolamento di Ateneo possono essere disciplinate le disposizioni attuative del presente articolo.

### Articolo 39

#### (Riconoscimento degli studi compiuti all'estero)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i Corsi di studio deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero.
2. I titoli accademici conseguiti presso Università straniere possono essere dichiarati equipollenti per effetto di accordi internazionali di reciprocità e negli altri casi previsti dalla normativa vigente. Qualora non sia riconosciuta l'equipollenza, il richiedente può essere ammesso a sostenere la prova finale di laurea o di laurea magistrale con eventuale indicazione dei CFU da acquisire precedentemente.

### Articolo 40

#### Iscrizione a singole attività formative

1. L'Ateneo consente l'ammissione a singole attività formative garantendo la regolare attestazione del conseguimento dei CFU acquisiti, secondo le condizioni e le modalità definite in un regolamento di Ateneo.

### Articolo 41

#### (Carriere degli studenti)

1. Le procedure amministrative relative alla carriera degli studenti sono disciplinate da specifica normativa di Ateneo.

### Articolo 42

#### (Attività culturali degli studenti)

1. È riconosciuto il diritto degli studenti a svolgere all'interno delle strutture universitarie attività da essi gestite con finalità didattico-culturali, non sostitutive di compiti istituzionali. I responsabili delle strutture possono autorizzare a tal fine l'utilizzazione di locali delle strutture medesime, compatibilmente con lo svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
2. Un regolamento di Ateneo reca le disposizioni attuative del presente articolo.



## Titolo VII (Norme transitorie e finali)

### Articolo 43 (Norme transitorie)

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei percorsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico.
2. L'Ateneo assicura l'ammissione ai propri Corsi di studio a coloro che siano in possesso di un titolo idoneo, anche conseguito in conformità a previgenti ordinamenti.
3. Con riferimento alle convenzioni di cui all'art. 3 comma 3, fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni di Ateneo in materia, trova applicazione l'art. 11 comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo di cui al Decreto del Rettore 11 dicembre 2023, n. 1385.
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 15 comma 12, trova applicazione l'art. 33 dello Statuto di Ateneo di cui al Decreto del Rettore 30 novembre 2018, n. 1680.
5. Nelle more dell'adozione della Carta dei servizi di cui all'art. 31 del presente Regolamento, non sono attivati Corsi di studio prevalentemente o integralmente a distanza.
6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 36 comma 3, il Manifesto degli Studi reca i termini, le procedure e le condizioni per l'immatricolazione e l'iscrizione ai Corsi di studio.
7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 40 comma 1, trova applicazione l'art. 33 del Regolamento didattico di Ateneo di cui al Decreto del Rettore 11 dicembre 2023, n. 1385.
8. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 41, il Manifesto degli Studi reca le disposizioni in materia di procedure amministrative relative alle carriere degli studenti.

### Articolo 44 (Norme finali)

1. Nel presente Regolamento, nei regolamenti e negli atti amministrativi dell'Università degli Studi di Firenze l'uso del maschile non marcato risponde solo a esigenze di semplicità e chiarezza nella redazione del testo.
2. L'Ateneo assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia di didattica.



#### Articolo 45

(Abrogazione del Regolamento didattico di Ateneo di cui al D. R. 1385/2023)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 43, commi 3 e 7, con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Didattico di Ateneo di cui al Decreto del Rettore 11 dicembre 2023, n. 1385.

#### Articolo 46

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nell'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Firenze ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.



## Allegato A (Strutture didattiche di Ateneo)

1. L'Università degli Studi di Firenze comprende i seguenti Dipartimenti:

- Dipartimento di Architettura (DiDA);
- Dipartimento di Biologia (BIO);
- Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" (DICUS);
- Dipartimento di Fisica e Astronomia;
- Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI);
- Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA);
- Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione (DINFO);
- Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF);
- Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF);
- Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini" (DIMAI);
- Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC);
- Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA);
- Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio";
- Dipartimento di Scienze della Salute (DSS);
- Dipartimento di Scienze della Terra (DST);
- Dipartimento Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI);
- Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG);
- Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI);
- Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS);
- Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DISIA);
- Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS).

2. L'Università degli Studi di Firenze comprende le seguenti Scuole:

- Scuola di Agraria;
- Scuola di Architettura;
- Scuola di Economia e Management;
- Scuola di Giurisprudenza;
- Scuola di Ingegneria;
- Scuola di Psicologia;
- Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;
- Scuola di Scienze della Salute Umana;
- Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri";
- Scuola di Studi Umanistici e della Formazione.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

AREA  
SERVIZI ALLA DIDATTICA

3. L'Università degli Studi di Firenze comprende, inoltre, i Corsi di studio, il cui elenco è riportato nel Manifesto degli Studi di Ateneo che viene redatto annualmente.